

A.L. Servizi s.r.l. - Sede legale Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226 Email: info@alservizi.it o www.lalentesulfisco.it

Concordato preventivo biennale

L'attività di controllo per chi non aderisce e i controlli inibiti per chi aderisce

Il D.Lgs.n.13/2024, come modificato dal D.Lgs.n.108/2024, ha previsto la reintroduzione del concordato preventivo biennale. A fronte dell'accettazione della proposta e conseguente adesione, per i periodi di imposta oggetto di accordo non possono essere effettuati gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano alcune cause di decadenza normativamente previste. Verifichiamo, quindi, l'attività di controllo che sarà effettuata per chi non aderisce e i controlli inibiti, invece, per chi aderisce, avvalendoci, altresì, delle indicazioni offerte dalla circolare n.18/E del 17 settembre 2024.

Premessa

Il D.Lgs.n.13/2024, come modificato dal D.Lgs.n.108/2024, ha reintrodotta in versione aggiornata il concordato preventivo biennale, con l'obiettivo di individuare una *giusta ed accettata imposta*.

Il provvedimento consente di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato.

In questo intervento puntiamo l'attenzione – schematicamente – dopo aver indicato sinteticamente le regole generali, sull'attività di controllo, così da fornire al Lettore una scheda di analisi, indicando l'attività di controllo che sarà effettuata per chi non aderisce e i controlli inibiti, invece, per chi aderisce, avvalendoci, altresì, delle indicazioni offerte dalla circolare n.18/E del 17 settembre 2024.

Le regole generali

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, accedono al concordato preventivo biennale, in presenza di determinati requisiti, ad eccezione di quanto previsto nel Capo III, del D.Lgs.n.13/2024.

Ambito oggettivo

Annualità interessate

→

La proposta di concordato, se accettata, definisce gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024;

Redditi oggetto di concordato

→

Il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP. Resta invece esclusa dal CPB l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti;

Applicazione

→

Diversificata per i soggetti ISA e per i forfetari.

Contribuenti ISA

Contribuenti ISA

↓

↓

Reddito di lavoro autonomo

↓

Senza considerare i valori relativi a: a) plusvalenze e minusvalenze; b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art.5 del T.U.n.917/86; c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato art.54. In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le

Reddito d'impresa

↓

Senza considerare i valori relativi a: a) plusvalenze e sopravvenienze attive; b) minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; c) gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art.5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs.n.240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'art.115 ovvero all'art.116 del T.U.n.917/86, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto

plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a 2.000 euro;

qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'art.73, comma 1, del T.U.n.917/86 (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli artt.59 e 89 del medesimo testo unico). In caso di reddito d'impresa il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze, le minusvalenze, le sopravvenienze attive/passive, le perdite su crediti, gli utili e le perdite da partecipazione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Per quanto riguarda l'IRAP, invece, l'oggetto del concordato è il valore della produzione netta, individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del D.Lgs.n.446/97, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il valore della produzione va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del citato D.Lgs.n.446/97. Anche per l'IRAP, come già osservato per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti sopra richiamate non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono, inoltre, rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei modelli ISA non sussiste allorquando ricorrano le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni previste dall'art.9-bis, del D.L.n.50/2017, conv. con modif. in L.n.96/2017.

Forfetari

Le regole di applicazione del CPB ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA, atteso peraltro che l'adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024 e che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Ulteriore importante differenza – osserva la circolare n.18E/E2024 - riguarda la determinazione delle basi imponibili oggetto di concordato: trattandosi di contribuenti che "ordinariamente" determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.).

L'art.8 del D.Lgs.n.13/2024 prevede che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche,

Modalità e termini di adesione alla proposta di concordato

appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di CPB.

I tre passaggi

inserire i dati necessari	calcolare la proposta di Concordato	accettare la proposta entro il termine perentorio del 31 ottobre.
---------------------------	-------------------------------------	---

L'adesione al CPB: i vantaggi

Nei confronti di tutti coloro che aderiscano al CPB non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'art.39 del D.P.R.n.600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.

Per i soggetti ISA – cfr. art.19, comma 3, del D.Lgs.n.13/2024 - sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal cd.decreto ISA (D.L.n.50/ 2017, conv. con modif. in L.n. 96/2017).

I vantaggi

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive	b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui	c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art.30 della L.n.724/1994
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art.39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R.n.600/73, e all'art.54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R.n.633/72 (di fatto ampliati, come già anticipato)	e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art.43, comma 1, del D.P.R.n.600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art.57, comma 1, del D.P.R.n.633/72	f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art.38 del D.P.R.n.600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

L'attività di controllo

Dalla lettura delle norme emerge che i poteri di controllo in capo all'Amministrazione finanziaria rimangono *intatti*. E non poteva essere diversamente, atteso che non trattasi di un *colpo di spugna*. Pertanto, gli uffici finanziari e la Guardia di Finanza potranno legittimamente continuare ad eseguire accessi, ispezioni o verifiche¹ o a notificare, questionari, inviti a comparire, etc, anche nei confronti dei soggetti che concordano preventivamente e ad effettuare il controllo sul territorio in ordine alla mancata emissione/memorizzazione degli scontrini/ricevute/fatture.

Il meccanismo di funzionamento del CPB ha alla sua base i dati dichiarati dal contribuente.

E quindi, come rilevato dalla circolare n.18/E/2024, in tale assetto è evidente come il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi assuma una rilevanza centrale affinché l'istituto possa correttamente trovare applicazione.

Un ruolo fondamentale è assunto dal riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti interessati all'applicazione del CPB per la formulazione delle relative proposte.

È lo stesso decreto CPB a sancire la centralità della correttezza dei comportamenti dichiarativi prevedendo gli elementi imprescindibili per avviare il rapporto e per farlo proseguire in modo corretto.

Elementi necessari

La veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti all'art.10 del decreto CPB ² e dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate negli artt.113 e 244	Il regolare adempimento degli obblighi indicati agli articoli 13 e 26 del decreto CPB e rispettivamente per i soggetti ISA e forfetari.
--	---

1 Con il termine "*accesso*" si suole indicare semplicemente l'ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, presso l'abitazione del contribuente. L'ispezione consiste essenzialmente nell'effettuazione di indagini documentali con particolare riguardo ai documenti e scritture contabili obbligatorie, al fine di controllarne sia la regolarità formale sia di riscontrarne i fatti e le situazioni realmente accaduti nell'attività economica. Con il termine verifica, l'art.52 del D.P.R. n.633/72, invece, vuole riferirsi ad ogni altra attività di ricerca e di controllo.

2 Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti ISA che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che entro il 31 ottobre 2024 hanno estinto i debiti, se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

3 Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; b) condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs.n.74/2000, dall'art.2621 del codice civile, nonché dagli art.648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; b-bis) con

del decreto CPB, rispettivamente per i
soggetti ISA e forfetari

E, altresì, essenziale che, in corso di concordato, non si verifichino le fattispecie indicate all'art.225 del D.Lgs.n.13/2024, che comporterebbero la decadenza dal concordato.

La circolare n.18/E/2024 ricorda che *“l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate che, in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal CPB, devono risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto CPB, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. In merito alla preclusione all'attività di accertamento di cui all'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevista all'articolo 34 del decreto CPB, si deve infatti osservare che l'attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata, come recita lo stesso articolo 34, qualora in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 citato decreto CPB. Nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di CPB, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista all'articolo 19, comma 3, del decreto CPB'.*

Come anticipato, a fronte dell'accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art.39 del D.P.R.n.600/73 (analitici, analitico-induttivi e induttivi), non possono essere effettuati, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza prima viste.

Infine, come indicato dall'art.34, comma 2, del cd. Decreto CPB, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, sarà intensificata l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e

riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art.1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art.5 del T.U.n.917/86 è interessata da modifiche della compagine sociale.

4 Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'art.10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'art.11, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs.n.13/2024.

5 L'art.22 del D.Lgs.n.13/2024 prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta.

della Guardia di finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa. Questi ultimi, precisa la circolare n.18/E/2024, "nell'esercizio dell'attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'Anagrafe dei conti finanziari."

Accertamenti residuali

Indichiamo brevemente gli accertamenti residuali che possono essere effettuati.

Accertamenti residuali		
Gli accertamenti per redditi diversi da quelli di impresa e lavoro autonomo	L'attività di controllo formale	L'attività di controllo sui crediti d'imposta e gli eventuali provvedimenti di recupero.
La possibilità per l'Ufficio di notificare questionari, inviti a comparire, richieste dati e documenti, e di effettuare l'attività di controllo esterna, consente comunque l'esercizio dei poteri di accertamento nei confronti dei redditi diversi da quelli di impresa e lavoro autonomo (redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente, redditi di capitale, redditi diversi).	Il controllo formale è ormai da parecchi anni sdoppiato in due: da una parte il nuovo cd.36 bis ⁶ e dall'altra, l'art.36 ter del D.P.R.n.600/73. La lettura delle norme ci permette di affermare che l'esercizio dell'attività di controllo – liquidatorio e formale - rimane impregiudicata per gli uffici. Pertanto, non è <i>bloccato</i> il controllo sugli atti e documenti giustificativi degli oneri deducibili, detrazioni d'imposta, etc..	Proprio per la natura dell'atto si deve ritenere – pur se sul punto appaiono necessarie delle indicazioni di prassi - possibile l'accertamento della esistenza dei presupposti che legittimano la fruizione dei crediti d'imposta e la conseguente notifica degli eventuali atti di recupero crediti - poiché prescindono da ogni relazione con la base imponibile dichiarata o accertabile ai fini del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Inoltre, come anticipato, è esclusa la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art.38 del D.P.R.n.600/737, a condizione che il reddito complessivo accertabile

⁶ Del D.P.R.n.600/73. Ai fini Iva, ex art.54-bis, del D.P.R.n.633/72.

⁷ Il comma 4, dell'art.38, del D.P.R.n.600/73 prevede che l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, dello stesso D.P.R.n.600/73, possa sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. Il successivo comma 5, dell'art.38, del D.P.R.n.600/73, dispone che la determinazione sintetica possa essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti

non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (mentre ordinariamente, per effetto delle modifiche da ultimo apportate dall'art.4, del D.Lgs.n.108/2024, la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT,).

Copyright© La Lente sul Fisco

la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma, dell'art.38, del D.P.R.n.600/73, è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente può sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.n.218/97.